

Gazebo in legno senza permesso di costruire, attenzione alla temporaneità!



Gazebo in legno senza permesso di costruire, il Tar del Molise si pronuncia sull'assenza del requisito della temporaneità della struttura.

Un Comune ordinava l'immediata rimozione di un gazebo in legno ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Secondo il Comune la struttura andava realizzata previo **rilascio del permesso di costruire.**

Il proprietario del gazebo ricorreva al TAR del Molise, chiedendo di annullare la predetta ordinanza di demolizione.

Secondo il ricorrente per la struttura realizzata non era necessario il permesso di costruire, per le seguenti motivazioni:

- modeste dimensioni
- aperture su tutti i lati
- assenza di copertura

Gazebo in legno senza permesso di costruire, la sentenza del TAR

Il Tar con la **sentenza n. 353 del 21 settembre 2016** si pronuncia sul ricorso presentato dal proprietario del gazebo in legno.

Secondo il giudice di primo grado la struttura in realtà è una vera e propria casetta chiusa, dotata delle seguenti

caratteristiche:

- chiusure sui diversi lati con pannelli di legno pieni nella parte inferiore e grigliati in quella superiore
- telo di copertura

Tali caratteristiche portano alla conclusione, che in realtà si tratta di un **volume edilizio di indubbio impatto**.

Parliamo, in particolare, di un manufatto leggero per il quale è richiesto il permesso di costruire, come previsto dal dpr n. 380/2001:

Art. 10

*“Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: **gli interventi di nuova costruzione***

Art. 3

*Si intendono “interventi di nuova costruzione”: installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che **non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee** e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti*

L’**assenza del requisito della temporaneità** della struttura si desume, in particolare, dalla **non facile amovibilità** dovuto alla solida struttura in legno del gazebo.

L’uso specifico e temporalmente limitato del bene potrebbero richiamare il requisito di **precarietà dell’opera**, che esonererebbe dall’obbligo del possesso del permesso di costruire. Di fatto, però, il **carattere stagionale del gazebo**

viene meno, in quanto la struttura risponde a requisiti permanenti nel tempo.

Pertanto la struttura non ha carattere né temporaneo né precario e dunque **necessita di permesso di costruire.**

FONTE: "BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it"